



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI AL FINE DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN CAPOFILA DEL PROGETTO PROTEZIONE FAMIGLIE FRAGILI.

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 14-6933

Premesso che:

- l'art. 118 della Costituzione italiana introduce nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; nella sua versione "orizzontale", esso descrive un nuovo modello del rapporto tra Stato e comunità civile in direzione di una valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, sia come singoli sia come associati, nell'esercizio delle attività di interesse generale;
- la sussidiarietà orizzontale diviene al contempo sia espressione della libertà di curare interessi pubblici sia un elemento di solidarietà sociale e dunque indirettamente fattore di coesione tra le diverse componenti della società;
- la Legge quadro sui servizi sociali 328/2000 e la legge regionale n. 1/2004 ribadiscono e sanciscono tale principio;

Visto l'art. 14, comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, che così reca:

7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012 -2015, che al punto 2.6 (rubricato: *Le opportunità del welfare e il terzo settore*) così tra l'altro reca:

Persona, famiglia e comunità devono essere i punti di riferimento di un nuovo sistema di welfare solidale, soggetti attivi nella cura e nella tutela della salute, prima ancora che destinatari di prestazioni. ...omissis....
Il sistema di welfare pubblico deve offrire aiuto e sostegno attraverso risposte plurali, contribuendo a costruire associazioni ed altre forme di risposta ai bisogni organizzate, attraverso il terzo settore, che esprime nel modello sociale italiano e regionale un ruolo del tutto particolare nel produrre relazioni e tessere i fili della solidarietà sociale.
Occorre attuare pienamente il "principio di sussidiarietà", costituzionalmente garantito dall'art. 118 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.
...omissis.... Il nuovo sistema dei servizi sanitari e sociosanitari deve trovare ...omissis.... nelle organizzazioni di volontariato, di cui è ricca la Regione, un nuovo soggetto promotore di iniziative ed erogatore di prestazioni, per garantire lo sviluppo e la crescita delle attività nell'area della cronicità, ove bisogno di salute e bisogno di senso e relazione umana si integrano nella prestazione, superando il semplice paradigma professionale...omissis....

Vista la Legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994, "Valorizzazione e promozione del volontariato";

Vista la Legge regionale n. 7 del 07 febbraio 2006, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Vista la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32, "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

Visto il D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare l'art. 55 commi 1, 3 e 4 che così recano:

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

omissis

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Atteso che la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta da tempo promuove Il Progetto Protezione Famiglie Fragili.

Il progetto si rivolge in particolare alle famiglie nelle quali sono presenti elementi di fragilità e che sono per questo particolarmente vulnerabili nel periodo della malattia, al momento della morte del malato e nella successiva fase di elaborazione del lutto.

Sono considerati elementi di fragilità

- la presenza di bambini, adolescenti o giovani adulti, altri membri colpiti da patologia organica o psichiatrica, da disabilità e/o grave disagio, da tossicodipendenza o etilismo;
- l'appartenenza a nuclei ristretti o isolati, costituiti dai due soli coniugi, spesso anziani o impoveriti dalla malattia;
- l'appartenenza a minoranze sociali con difficoltà di integrazione linguistica e culturale.

L'obiettivo del Progetto Protezione Famiglie Fragili è quello di costruire una rete di supporti assistenziali, psicologici e sociali mirati alla protezione delle famiglie di malati oncologici, con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio, enti pubblici e privati.

Atteso che il suddetto progetto è da anni attivo sul territorio piemontese e che questa ASL intende aderire ad esso onde garantire ai propri utenti le medesime opportunità già presenti in altre realtà regionali ed a tal fine deve individuare sul territorio un'ETS che svolga le funzioni di capofila per la gestione del progetto medesimo a cui la Rete Oncologica destinerà - per l'avvio - un minimo budget, che dovrà essere oggetto di rendicontazione, ed a cui dovrà seguire l'attivazione di sistemi di autofinanziamento; dovrà, inoltre, essere cura del capofila costruire una rete di supporti sociali educativi e assistenziali, mirati al sostegno delle "famiglie fragili", coinvolgendo tutte le risorse del territorio ed in particolar modo gli altri ETS che nell'ambito delle proprie attività statutarie siano in grado di fornire un aiuto concreto a dette famiglie.

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore ad avviare una co-progettazione per le finalità innanzi indicate;

Su conforme proposta della Dott.ssa Tiziana ROSSINI, Responsabile della S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'allegato avviso e la domanda di partecipazione, ad esso allegata, rivolto alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale (iscritte da almeno sei mesi nei pertinenti registri regionali) per la costituzione di un albo di soggetti accreditati per la funzione di capofila nell'ambito del progetto "Protezione Famiglie Fragili";
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana ROSSINI, Responsabile della S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di pubblicare il bando per dare corso alla procedura di selezione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Mario TRAINA

Sottoscrizione per proposta

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E
FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASVERSALI
Tiziana ROSSINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: I.1.12.01

Allegati:

- Bando

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.